



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.	Nr. Progr.	56
	Data	23-12-2023

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA di Prima convocazione in data 23-12-2023 alle ore 17:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza, oggi 23-12-2023 alle ore 17:30 in adunanza Ordinaria di Prima Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
FINIGUERRA DOMENICO	SINDACO	Presente
BARLAAM RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente
PALLADINO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
TAIOLA NADIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTANI MILENA	CONSIGLIERE	Presente
MONTAGNA ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Presente
VERGANI LORIS	CONSIGLIERE	Presente
GUERCILENA DENNIS	CONSIGLIERE	Presente
COSTANTINI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
<i>Totale Presenti 9</i>	<i>Totale Assenti 0</i>	

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, MASSIMO EQUIZI.

In qualità di SINDACO, DOMENICO FINIGUERRA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro due giorni precedenti quello della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina e il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 33 del 29/11/2010 e modificato con deliberazione n. 18 dell'11/04/2022, in particolare l'art. 2, comma 2, che recita "In alternativa la seduta del Consiglio Comunale si può svolgere in audio-videoconferenza, purché sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti, regolare l'andamento della seduta, accertare e proclamare i risultati delle votazioni";

DATO ATTO che la presente seduta è svolta a distanza ai sensi dei sopra citati provvedimenti, mediante videochiamata di gruppo, che consente al Segretario Comunale l'accertamento dell'identità degli intervenuti a distanza, nonché degli esiti della votazione;

ACCERTATO che tutti i componenti partecipanti hanno dichiarato espressamente che il collegamento garantisce ed assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Sindaco n. 4 del 11/10/2022, Elena Liberali è stata nominata Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi con l'attribuzione delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale degli stessi;
- con Decreto del Sindaco n. 12 del 12/10/2021 (Prot. 5705 del 12/10/2021), Elena Liberali è stata nominata responsabile del trattamento dei dati del Servizio Finanziario/Tributi;
- con Decreto del Sindaco n. 16 del 12/10/2021 (Prot. 5710 del 12/10/2021), Elena Liberali è stata nominata Responsabile del Procedimento di cui all'art.139, comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n.174 – "Codice della giustizia contabile".

ASSEVERATO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 23 in data 26/04/2023 è stato approvata la nota di aggiornamento al Dups 2023-2025 ed i relativi allegati con il parere del Revisore dei Conti giusto prot. 2219 del 13/04/2023;
- con deliberazione di C.C. n. 24 in data 26/04/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione periodo 2023-2025 ed i relativi allegati con il parere del Revisore dei Conti giusto prot. 2220 del 13/04/2023;
- con deliberazione di G.C. n. 46 del 26/04/2023 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023 di cui all'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di G.C. n. 55 del 25/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ed i relativi allegati con i pareri del Revisore dei Conti Prot. 2864 del 25/05/2023 e del O.I.V. prot. 2863 del 12/05/2023;

- con deliberazione di C.C. n. 22 in data 26/04/2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2022 ed i relativi allegati con il parere del Revisore dei Conti giusto prot. 1989 del 31/03/2023;
- con deliberazione di C.C. n. 34 in data 28/07/2023 è stato approvato la salvaguardia degli equilibri di bilanci ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ed i relativi allegati con parere del Revisore dei Conti giusto prot. 4501 del 17/07/2023;
- con deliberazione di C.C. n. 35 in data 28/07/2023 è stato approvato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs 267/2000 ed i relativi allegati con parere del Revisore dei Conti giusto prot. 4589 del 20/07/2023.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 07/09/2023 avente ad oggetto: *“PRINCIPIO CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4/I D.LGS. 118/2011 - PUNTO 9.3.1: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2024-2026”*.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 Luglio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 Agosto 2023, ad oggetto: *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42”*

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 Luglio 2023 ha portato, tra l'altro, una rilevante modifica al processo di formazione del bilancio di previsione, distinto in bilancio tecnico e in bilancio politico, e alla sua tempistica di approvazione, che deve avvenire inderogabilmente – fatto salvo particolari motivi – entro il 31 Dicembre dell'anno precedente di riferimento. L'iter di formazione del bilancio inizia il 15 Settembre di ogni anno. E' quindi finita l'epoca della proroghe e degli esercizi provvisori, pur ancora ammessi eccezionalmente

Il Decreto ministeriale dispone poi altre significative modifiche in materia di cassa; di accertamento di entrata, di Fondo pluriennale vincolato, oltre ad aggiornare il piano dei conti e gli schemi di bilancio e di rendiconto.

RAVVISATA la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109 c. 2 del Decreto Legislativo 267/2000.

ACCERTATO CHE ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta*

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a

conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

PRESO ATTO del comunicato del 30/11/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che **proroga all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto.**

L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

*Conseguentemente, l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto – aperta ai comuni all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 – resterà a disposizione dei comuni, ai fini del **proseguimento della fase sperimentale** (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l'elaborazione del Prospetto.*

*Si evidenzia che **l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto decorre solo dall'anno di imposta 2025** e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.*

Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

*Sono, inoltre, ripubblicate le "**Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU**", che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023.*

*Si precisa, infine, che nei confronti dei comuni appartenenti alla regione **Friuli-Venezia Giulia** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano** – vigendo, rispettivamente, le norme di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS), e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) – non*

trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 in materia di IMU e, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere la delibera tramite l'elaborazione del Prospetto.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S).

PRECISATO CHE, al fine di garantire gli equilibri economico finanziario del bilancio di previsione 2024-2026 dell'Amministrazione Comunale di Cassinetta di Lugagnano (MI) occorre riconfermare a fare data dal 01/01/2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti nel 2023, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

VISTO l'articolo 13 comma 5 bis del Decreto legge n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022, *In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.....*

RICHIAMATO il regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2021, corredata dal parere del revisore dei conti prot. 1468 del 15/03/2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2023 avente ad oggetto: "Nomina funzionario responsabile imposta municipale propria (i.m.u.) per il triennio 2023/2025";

RICHIAMATO il regolamento di disciplina degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021, corredata dal parere del revisore dei conti prot. 1467 del 15/03/2021;

RICHIAMATO il regolamento di disciplina delle entrate comunali approvato con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2023, corredata dal parere del revisore dei conti prot. 1634 del 13/03/2023;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

SI DA ATTO CHE il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, non è stato acquisito in quanto trattasi di riconferma delle aliquote IMU vigenti per l'anno 2023.

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi favorevoli resi ed espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI CONFERMARE a fare data dal 01/01/2024 le aliquote dell'Imposta Municipale propria, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, già vigenti per l'anno 2023.

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2023/2025, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul Sito Internet Comunale e Ministeriale del Federalismo Fiscale in analogia con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. nonché nelle apposite sezioni del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 così come aggiornato con il D. Lgs. 25.05.2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi ed espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs.n.267/2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
PROVINCIA DI MILANO

Delibera nr. **56** Data Delibera **23-12-2023**

OGGETTO

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>Elena Liberali</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI <i>Elena Liberali</i>

--	--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 23-12-2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOMENICO FINIGUERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO EQUIZI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”



COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ALIQUOTE IMU 2024

CATEGORIA	ALIQUOTA IMU 2024
– Aliquota ORDINARIA (da applicare a tutti gli immobili ad eccezioni di quelli indicati di seguito)	9,10 per mille
– Aree Edificabili	9,10 per mille
– Abitazione Principale di categoria A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) con detrazione di 200 euro	6,00 per mille

<ul style="list-style-type: none"> – Abitazione Principale di categoria da A/2 a A/7 (e relative pertinenze) – Immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati in istituto, non locato a terzi – Terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti/IAP 	<p>ESENTI</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati ad uso abitativo (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) dati in affitto a canone agevolato – Immobili di categoria C/1 (Negozi e botteghe) – Terreni agricoli o incolti 	<p>8,60 per mille</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati categoria D (ad eccezione dei D/10) – Fabbricati scritte contabili – Fabbricati ad uso abitativo (e relative pertinenze) tenuti a disposizione o NON concessi in Locazione o comodato gratuito a persone che li utilizzino come abitazione principale 	<p>10,60 per mille</p>

<ul style="list-style-type: none">- D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole)- Fabbricati rurali ad uso strumentale (con annotazione in visura)	1,00 per mille
<ul style="list-style-type: none">- Beni Merce	ESENTI